



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**

ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2024

### **IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Visto il decreto n. 35/2023 del 2.11.2023, approvato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 13.12.2023 ed in tal data divenuto esecutivo, che ha modificato la tabella di organizzazione del Tribunale alla pagina 86, nella parte relativa all'opposizione a liquidazione di compensi e all'opposizione ai provvedimenti di ammissione al patrocinio spese dello Stato effettuate dai magistrati nel settore penale, attribuendo la competenza, rispettivamente, per le prime, ai magistrati professionali del settore civile, per le seconde, ai magistrati professionali del settore penale;

Visto il provvedimento della Direzione Generale degli affari Interni del DAG del Ministero della Giustizia del 29.11.2022, in base al quale nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non è dovuto il pagamento del contributo unificato;

Vista la nota risposta a quesito della Direzione Generale degli Affari Interni del DAG del ministero della Giustizia del 23.06.2023- prot. DAG 134371.U nella quale si prescrive di non procedere nelle attività di recupero del contributo non dovuto per le procedure in oggetto;

Rilevato che nessun registro attualmente in uso nel settore penale, né informatizzato né cartaceo, appare idoneo alla registrazione di tali tipologie di procedimenti;

Sentito il direttore amministrativo e raccolte le proposte formulate dai funzionari responsabili dei settori interessati;

### **DISPONE**

che, con decorrenza immediata, le opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non dovranno più essere iscritte nel registro informatizzato SICID. Qualora pervenissero tramite PCT, l'addetto alla accettazione rigetterà l'atto, motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la cancelleria penale, con le modalità pro tempore vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato

Qualora l'opposizione fosse depositata su SICID nel giorno di scadenza dei termini per la proposizione della stessa, in via eccezionale e solo fino al 30.03.2024, la cancelleria civile accetterà comunque l'atto e lo trasmetterà alla cancelleria penale per l'assegnazione al Giudice Competente, cui spetta la valutazione sull'ammissibilità dell'opposizione.

La cancelleria penale provvederà ad istituire un registro cartaceo per la registrazione di tali procedimenti, nel quale dovranno essere annotati, altresì, tutti i dati successivi ad essi relativi; tale registro sarà conservato presso l'ufficio gratuito patrocinio, al quale dovranno confluire le eventuali istanze pervenute via pec e su PDP e depositate quelle in modalità cartacea.

L'ufficio gratuito patrocinio procederà poi a predisporre apposito fascicolo cartaceo da inoltrare al Presidente di sezione penale, che assegnerà la decisione al giudice competente tra i magistrati dei due settori della sezione penale, individuato procedendo con criterio di rotazione, a partire dal più giovane in ruolo, escluso sempre il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'opposizione verrà quindi trasmessa al magistrato competente a decidere a cura dell'ufficio gratuito patrocinio, a cui dovrà essere restituito il provvedimento con cui il magistrato deciderà l'opposizione, unitamente al fascicolo, al fine di curarne le notifiche e le annotazioni sul registro all'uopo istituito.

Eventuali ricorsi per Cassazione avverso tali provvedimenti verranno gestiti rispettivamente dalle cancellerie impugnazioni del post-dibattimento e dalla cancelleria GIP-GUP.

Al termine della procedura, il fascicolo dell'opposizione dovrà confluire nel fascicolo relativo alla richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Eventuali provvedimenti su opposizioni pendenti iscritti al SICID dovranno essere comunicati al funzionario responsabile del settore civile, al fine di procedere alla chiusura del procedimento sul sistema civile.

L'ufficio recupero crediti provvederà all'annullamento delle partite di credito iscritte nel ruolo civile a titolo di contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 DPR 115/2002, previa effettuazione delle opportune ricerche o su istanza di parte.

Si comunichi al personale interessato e a tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale.

Si comunichi altresì al Sig. Procuratore della Repubblica, all'Avvocatura di Stato di Roma e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Si pubblichi sul sito del Tribunale

Tivoli, 17 GEN 2024

Il Presidente vicario del Tribunale  
Nicola Di Grazia

